

ALLEGATO 1

COMUNE DI BORDANO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA  
(ILIA)**

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del - 7 MAR. 2023

## INDICE

### **TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO, PRESUPPOSTO E SOGGETTI DELL'IMPOSTA**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto impositivo
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetti passivi

### **TITOLO II DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA**

- Art. 5 - Definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo.
- Art. 6 - Definizione di abitazione principale e fabbricati assimilati all'abitazione principale
- Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli
- Art. 8 - Valore imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 9 - Riduzioni della base imponibile
- Art. 10 - Requisiti dei fabbricati inagibili o inabitabili

### **TITOLO III ESENZIONI E RIDUZIONI**

- Art. 11 - Esenzione dei terreni agricoli
- Art. 12 - Esenzione di altri immobili
- Art. 13 – Riduzioni dell'imposta

### **TITOLO IV PARAMETRI DELL'IMPOSTA, ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO E RIMBORSO**

- Art. 14 - Aliquote, detrazioni ed agevolazioni
- Art. 15 - Versamento dell'imposta
- Art. 16 - Dichiarazione
- Art. 17 – Riscossione, accertamento, sanzioni, contenzioso, rateazione - Rinvio
- Art. 18 - Interessi
- Art. 19 - Somme di modesto ammontare
- Art. 20 - Contenzioso
- Art. 21 - Rimborsi e compensazioni

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 22 – Disposizioni finali, entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

# **TITOLO I**

## **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, PRESUPPOSTO E SOGGETTI DELL'IMPOSTA**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Con la Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17, è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall' 1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l'applicazione dell'imposta nel Comune di Bordano e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
3. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L.R. n.17/2022, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative vigenti, che non siano incompatibili con la nuova disciplina dell'ILIA.

### **Art. 2 - Presupposto impositivo**

1. Presupposto dell'imposta locale immobiliare autonoma è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Bordano.

### **Art. 3 - Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili all'1 gennaio dell'anno a cui l'imposta si riferisce.

### **Art. 4 – Soggetti passivi**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

## **TITOLO II**

### **DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA**

#### **Art. 5 - Definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo**

1. Ai fini dell'imposta:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente o graffata; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per fabbricato strumentale all'attività economica si intende il fabbricato di cui alla lettera a) utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

d) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

#### **Art. 6 - Definizione di abitazione principale e fabbricati assimilati all'abitazione principale**

1. Ai fini dell'imposta:

a) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

b) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, in presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile;

c) sono assimilati alla abitazione principale:

- I. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- II. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- III. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

- IV. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- V. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- VI. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa.

#### **Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo dell'articolo 7, comma 3, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente all'1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

## **Art. 8 - Valore imponibile delle aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed entro il termine stabilito dall'art.7 c.6 della L.R. N.17/2022, la Giunta Comunale determina per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. A tal fine si avvale del supporto di un tecnico abilitato, competente per materia, iscritto a un ordine professionale, individuato secondo le modalità previste dalla vigente normativa per l'affidamento di incarichi. Tale determinazione avviene periodicamente e comunque non oltre 10 anni dall'ultima delibera di determinazione dei valori stessi.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

## **Art. 9 - Riduzioni della base imponibile**

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

- a) per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

## **Art. 10 - Requisiti dei fabbricati inagibili o inabitabili**

1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 9 sono considerati inagibili o inabitabili ai fini dell'imposta i fabbricati, di fatto non utilizzati, che risultano oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile),

non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ove accertata la presenza delle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura), strutture verticali (muri perimetrali o di confine) e/o strutture di collegamento (scale e rampe) con gravi lesioni che possano compromettere la stabilità dell'edificio;
- fabbricati per i quali sia stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.

2. Il solo parere igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda sanitaria competente, se non supportato da perizia tecnica, è considerato influente ai fini della dimostrazione dell'inagibilità/inabitabilità del fabbricato.

3. Non costituisce motivo d'inagibilità/inabitabilità il mancato allacciamento dei servizi a rete (luce, acqua, gas).

4. Ai fini dell'agevolazione sopra descritta rimane valida la eventuale dichiarazione precedentemente presentata ai fini IMU, se non risultano variare le condizioni oggettive del fabbricato.

5. Il contribuente deve dichiarare al Comune la cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità del fabbricato.

### **TITOLO III ESENZIONI E RIDUZIONI**

#### **Art. 11 - Esenzione dei terreni agricoli**

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n.9. Dall'elenco allegato alla circolare il Comune di Bordano risulta esente.

#### **Art. 12 - Esenzione di altri immobili**

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a. l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 17/2022, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

b. gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

c. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

d. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

e. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo

91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

h. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

i. gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale destinati esclusivamente all'esercizio dei propri compiti istituzionali o statuari. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni di cui alla presente lettera.

l. i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità.

2. Le esenzioni sono tassativamente elencate e non suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

### **Art. 13 – Riduzioni dell'imposta**

1. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3 della L.R. 17/2022, è ridotta al 75 per cento. Tale agevolazione si applica ai contratti corredati di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i. e del D.M. 16 gennaio 2017, rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

2. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà.

## **TITOLO IV PARAMETRI DELL'IMPOSTA, ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO E RIMBORSI**

### **Art. 14 - Aliquote, detrazioni ed agevolazioni**

1. Le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità previste dalle vigenti specifiche disposizioni di legge e nei limiti di cui all'art.9 della L.R. n.17/2022.

### **Art. 15 - Versamento dell'imposta**

1. Per quanto attiene al versamento dell'imposta si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili. L'imposta ILIA è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 1 c.763 e c.764 della L.n. 160/2019.

3. I versamenti d'imposta al Comune sono effettuati esclusivamente per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero attraverso le altre forme di pagamento previste, per l'IMU, dalla legge statale.

4. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

5. In presenza di situazioni particolari dettate da motivi di necessità e urgenza, la Giunta può disporre il differimento dei termini per il versamento (*a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gravi eventi atmosferici quali terremoti, alluvioni, gravi problemi riguardanti la sanità pubblica nazionale, ecc...*).

#### **Art. 16 - Dichiarazione**

1. Ai fini dell'imposta, i soggetti passivi dichiarano gli immobili posseduti mediante presentazione, anche in via telematica, di una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Nella dichiarazione è individuato il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R 17/2022, qualora il soggetto passivo ne possieda più di uno e agli stessi si applichino aliquote diverse ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3 della L.R 17/2022. In assenza di detta individuazione il Comune applica a tutti i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata l'aliquota di cui all'articolo 9, comma 3 della L.R 17/2022.

3. La dichiarazione è presentata utilizzando esclusivamente gli appositi modelli approvati, assieme alle relative istruzioni, con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente che individua anche i casi per i quali è prevista la dichiarazione stessa.

4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3, i soggetti passivi continuano a presentare la dichiarazione utilizzando i modelli validi per l'IMU approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi ivi previsti. I medesimi modelli sono utilizzati anche per attestare la strumentalità dei fabbricati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R 17/2022, e dell'articolo 18, comma 2, della L.R 17/2022, nonché per indicare il fabbricato ad uso abitativo di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Rimangono ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell'IMU, in quanto compatibili.

#### **Art. 17 – Riscossione, accertamento, sanzioni, contenzioso, rateazione - Rinvio**

1. Per quanto attiene alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.

2. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

3. In merito alla rateazione si applicano le disposizioni del vigente Regolamento generale delle entrate.

#### **Art. 18 - Interessi**

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura del tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 19 - Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari od inferiori a € 12,00 per anno d'imposta. Tale importo è riferito all'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 129 del 16/04/1999, non procede all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 16,53.

3. I limiti come sopra definiti non si applicano qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento dell'obbligo di versamento. Non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

#### **Art. 20 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

#### **Art. 21 - Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Il soggetto passivo ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute successivamente inedificabili a condizione che il contribuente presenti presso l'ufficio protocollo del Comune la domanda di rimborso, a pena di decadenza, entro i termini ordinari previsti per i tributi locali, attualmente fissati in 5 anni dalla normativa vigente.

3. Per la compensazione si osserva quanto disposto dal Regolamento generale delle Entrate.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 22 – Disposizioni finali, entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento**

1. Per l'anno 2023, la prima rata dell'imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g) della L.R. 17/2022, le prime due rate dell'imposta sono pari ciascuna al 50 per cento dell'importo complessivamente corrisposto a titolo di IMU per l'anno 2022. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 17/2022.

2. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

